

Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza Codice ente 10963	sigla C.C.	numero 28	data 31.05.2016
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------------

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO: "DISCIPLINA E MODALITA' DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE AD ISEE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DESIO"

N. 28



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA

Il giorno trentuno del mese di maggio dell'anno duemilasedici alle ore 20.00, il Consiglio Comunale legalmente convocato nelle forme e nei termini di Legge, si è riunito in Sessione Ordinaria presso l'aula magna della Scuola Media Statale "Salvo d'Acquisto".

Risultano presenti i Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	N.	COGNOME E NOME	PRESENTE
1	Pietro Luigi PONTI detto Gigi	SI	14	Vincenzo BACINO	SI
2	Ruggero ROMEO	NO	15	Rocco DI MARE	SI
3	Donatella MIGLIORINO	SI	16	Giuseppe CASALASPRO	SI
4	Paolo DONGHI	SI	17	Massimiliano BEVACQUA	SI
5	Umberto BEGGIO	SI	18	Marina ROMANO'	SI
6	Maurilio Ildefonso LONGHIN	SI	19	Luca BONFANTI	SI
7	Sergio MONTI	SI	20	Giancarlo Angelo CARRARO	SI
8	Paolo VAGHI detto Alberto	SI	21	Raffaello FIORAVANTI	SI
9	Rosanna ARNABOLDI	NO/G	22	Walter Carlo MIO	NO/G
10	Filippo Maria RICCARDI	SI	23	Pierangelo OLTOLINI	SI
11	Salvatore MOGAVERO	SI	24	Daniele CECCARELLO	NO
12	Leonardo GUANZIROLI	SI	25	Oscar GRECO	NO
13	Salvatore GIARRATANO	SI			
				Presenti	20

Sono presenti altresì gli Assessori signori:

1	Pietro NICOLACI	SI	4	Gianpiero BOCCA	SI
2	Luca Teodoro Luigi VAGHI	SI	5	Emanuela MACELLONI	SI
3	Celestino Marco Giorgio OLTOLINI	SI	6	Salvatore Augusto FERRO	SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Laura Mancini.

Il Sig. Maurilio Ildefonso LONGHIN accertata la validità della seduta assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO: "DISCIPLINA E MODALITA' DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE AD ISEE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DESIO".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Servizi alla persona e alla famiglia da cui risulta la necessità di approvare il Regolamento "Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni soggette ad ISEE dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Desio", composto da 76 articoli e relativi Allegato 1 - Allegato 2 "Linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli";

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 e 2 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e che alla competente Area Servizi alla persona e alla famiglia ai sensi dell'art. 107 – comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il verbale della Commissione Congiunta Servizi alla Persona e Affari Istituzionali del Comune di Cesano Maderno, tenutasi in data 8 marzo 2016, che ha esaminato gli elementi e le caratteristiche del regolamento in oggetto;

DATO ATTO che in data 15 marzo 2016 le Commissioni Congiunte dei Servizi alla Persona e Affari Istituzionali dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Desio hanno espresso parere favorevole in merito all'approvazione del Regolamento, come da verbale agli atti dell'Ufficio di Piano;

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Area Servizi alla persona e alla famiglia, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'Art. 9 – 2 comma, lettera j), del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'Art. 51 del *Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari*;

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;

Relaziona l'Assessore E. Macelloni;

Entrano i consiglieri R. Romeo e D. Ceccarello (**22**);

Intervengono i consiglieri: P. Donghi (Capogruppo P.D.), R. Fioravanti (L.N.), L. Guanziroli (Vivi Cesano), V. Bacino (Alleanze Civiche), P. Vaghi (Capogruppo Vivi Cesano), S. Monti (P.D.) ed il responsabile dei Servizi Sociali G. Di Mauro;

PRESENTI N. 22

VOTANTI N. 16

VOTI FAVOREVOLI N. 16

ASTENUTI 6 = (M. Romanò, L. Bonfanti, R. Fioravanti, G. Carraro, P. Oltolini, D. Ceccarello)

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2. di approvare il Regolamento “Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni soggette ad ISEE dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Desio”, composto da 76 articoli e relativi Allegato 1 - Allegato 2 “Linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli”;
3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107 – comma 1 e 2 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e che alla competente Area Servizi alla persona e alla famiglia ai sensi dell’art. 107 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali
4. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Giovanni Di Mauro

Per tutti gli interventi di cui al presente atto si rinvia alla registrazione della seduta odierna nel testo trascritto e depositato agli atti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maurilio Ildefonso Longhin

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Laura Mancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul sito Internet ***www.comune.cesano-maderno.mb.it*** alla sezione ***Albo Pretorio on-line***, per almeno quindici giorni consecutivi.

Cesano Maderno, 21.06.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Laura Mancini

Il presente atto diventa esecutivo:

- ☐ in data **06.07.2016**, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 36 - 3° comma – dello Statuto vigente.
- ☐ in data _____, per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Cesano Maderno, 21.06.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Laura Mancini



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

Servizi Sociali

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO: “DISCIPLINA E MODALITA’ DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE AD ISEE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI DESIO”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che individua nell’Ambito Territoriale il livello ottimale per il coordinamento locale degli interventi sociali e nel Piano di Zona lo strumento programmatico integrato;

RICHIAMATO il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013: “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente”, entrato in vigore l’8 febbraio 2015;

VISTO, in particolare, l’art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013, ai sensi del quale “L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni”;

CONSIDERATO, pertanto, che gli enti erogatori hanno l’obbligo di utilizzare l’ISEE come indicatore della situazione economica per le prestazioni sociali agevolate, individuando con regolamento le soglie di accesso ai servizi e le eventuali quote di compartecipazione ai costi a carico dei cittadini;

VISTO inoltre l’art. 14, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, che prevede che gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanino gli atti – anche normativi – necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del decreto stesso, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. X/2941 del 19/12/2014 “Approvazione del documento “Un Welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità – Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015 – 2017”, con la quale la Regione ha definito le linee strategiche in merito alla definizione del Piano di Zona;

DATO ATTO che:

- in linea con tali indicazioni, l'Ambito Territoriale di Desio, composto dai Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo, in raccordo con gli Ambiti Territoriali di Carate Brianza, Monza, Seregno e Vimercate, ha proceduto alla definizione del documento di programmazione sociale "Piano di Zona per gli interventi e i servizi sociali per il triennio 2015 – 2017", ivi compresa la "Sezione Locale" relativa all'Ambito Territoriale di Desio, ed il relativo "Accordo di Programma", contenenti gli obiettivi da realizzare sul territorio nel lasso di tempo sopra indicato (Delibera C.C. n. 46 dell'15/12/2015);
- tra gli obiettivi specifici dell'Ambito Territoriale di Desio è stata prevista l'approvazione del Regolamento d'Ambito, anche alla luce della necessità di adeguamento al D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013;
- tutta la normativa regionale (da ultimo D.G.R. n. 8551/2008, n. 2505/2011, n. 2260/2014, n. 2941/2014) richiama fortemente la necessità di assicurare, a livello di ambito distrettuale, criteri il più possibile omogenei per l'accesso ai servizi;

CONSIDERATO che l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Desio, come risulta dai verbali agli atti dell'Ufficio di Piano, ha stabilito, in continuità con la tradizione di questo Ambito territoriale, di disciplinare la materia in maniera comune e uniforme, adottando un regolamento per la "Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni soggette ad ISEE dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Desio";

VISTO l'accordo stipulato in data 12 gennaio 2015 tra ANCI Lombardia e CGIL, CISL, UIL, SPI, FNP, UILP Lombardia, in cui, dopo aver approvato l'impostazione di procedere all'attuazione degli atti normativi di applicazione del nuovo ISEE da parte di Comuni, condividendoli in sede di Ambito Territoriale, le parti hanno concordato:

- la necessità che, nel corso del procedimento di adozione dei regolamenti, si realizzino confronti preventivi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- che l'adozione dei regolamenti garantisca l'universalità dell'accesso e la presa in carico attraverso il progetto personalizzato e la risposta al bisogno;
- che, fermo restando l'obiettivo di assicurare una convergenza della politica tariffaria su criteri e livelli omogenei nel territorio, per la definizione delle soglie di accesso e dei livelli di compartecipazione alla spesa dei servizi, sono da ritenersi rilevanti i seguenti elementi:
 - assicurare la sostenibilità della compartecipazione a carico dei destinatari delle prestazioni agevolate, con l'applicazione di tariffe che corrispondano a criteri di proporzionalità ed equità compatibilmente con l'equilibrio economico del bilancio comunale;
 - favorire l'adozione di una struttura delle contribuzioni secondo il metodo della progressione lineare, tenendo conto anche degli indici di povertà;
 - porre particolare attenzione nella definizione delle soglie di compartecipazione/contribuzione, nonché di accesso, alle persone che, pur restando "fragili", usciranno dal sistema di protezione sociale;

PRESO ATTO che, in data 19 febbraio 2016, sono stati convocati e sentiti presso il Comune di Desio i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali del territorio dell'ambito (associazioni di tutela di disabili, associazioni familiari, rappresentanza del Terzo Settore, rappresentanza dell'associazionismo e del volontariato), al fine di condividere la bozza del nuovo regolamento d'ambito e raccogliere eventuali suggerimenti;

DATO ATTO che in data 22 febbraio 2016 l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Desio ha licenziato il Regolamento "Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni soggette ad ISEE dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Desio" e i relativi Allegato 1 e Allegato 2 "Linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli", come risulta dal verbale della seduta, depositata agli atti dell'Ufficio di Piano;

VISTO il verbale della Commissione Congiunta Servizi alla Persona e Affari Istituzionali del Comune di Cesano Maderno, tenutasi in data 8 marzo 2016, che ha esaminato gli elementi e le caratteristiche del regolamento in oggetto;

DATO ATTO che in data 15 marzo 2016 le Commissioni Congiunte dei Servizi alla Persona e Affari Istituzionali dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Desio hanno espresso parere favorevole in merito all'approvazione del Regolamento, come da verbale agli atti dell'Ufficio di Piano;

RITENUTO che si rende necessario approvare il Regolamento "Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni soggette ad ISEE dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Desio", composto da 76 articoli, e relativi Allegato 1 - Allegato 2 "Linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli";

tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1. Al Consiglio Comunale di approvare il Regolamento "Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni soggette ad ISEE dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Desio", composto da 76 articoli e relativi Allegato 1 e Allegato 2 "Linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli", allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il Regolamento "Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni soggette ad ISEE dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Desio" e relativi Allegato 1 e Allegato 2 "Linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli" sostituisce integralmente il "Regolamento di disciplina per la concessione di contributi e sussidi economici a persone fisiche" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2008, che pertanto è da ritenersi abrogato;

Cesano Maderno, 19.04.2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Giovanni Di Mauro



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 28

DEL 31.05.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO: "DISCIPLINA E MODALITA' DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE AD ISEE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DESIO".

Servizi Sociali

Responsabile del Procedimento: Giovanni Di Mauro

PARERI

(ai sensi dell' art. 49 - 1° comma - del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La presente proposta di deliberazione è tecnicamente regolare, alla luce anche della vigente normativa in materia.

Data, 19.04.2016

IL DIRIGENTE
F.TO MASSIMO GATTI

La presente proposta di deliberazione è contabilmente regolare, alla luce anche della vigente normativa in materia.

Data, _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

La spesa di € _____ troverà copertura sul seguente capitolo di bilancio
_____ U.E.B. _____ ☐ Entrata ☐ Uscita

Impegno provvisorio N.

Impegno definitivo N.

Data, _____

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

PARERE DI LEGITTIMITA'

Art. 9 – comma 2, lettera j, *Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi* e dell'Art. 51 del *Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari*.

Favorevole

Data, 31.05.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA LAURA MANCINI

AMBITO TERRITORIALE DI DESIO



Comune
di Bovisio
Masciago



Comune
di Cesano
Maderno



Comune
di Desio



Comune
di Limbiate



Comune
di Muggiò



Comune
di Nova
Milanese



Comune
di Varedo

REGOLAMENTO

DISCIPLINA E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE AD ISEE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DESIO

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

COMUNE DI CESANO MADERNO

COMUNE DI DESIO

COMUNE DI LIMBIATE

COMUNE DI MUGGIÒ

COMUNE DI NOVA MILANESE

COMUNE DI VAREDO

Sommario

Sommario	2
PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI	5
Articolo 1: Oggetto	5
Articolo 2: Finalità del regolamento.....	5
Articolo 3: Finalità dei servizi sociali	5
Articolo 4: Destinatari e accesso prioritario ai servizi.....	6
PARTE SECONDA: L'ACCESSO AI SERVIZI.....	7
Articolo 5: Accesso alla rete dei servizi	7
Articolo 6: Attivazione su domanda	7
Articolo 7: Istruttoria e valutazione del bisogno.....	7
Articolo 8: Esito del procedimento	8
Articolo 9: Cessazione della presa in carico	8
PARTE TERZA: INTERVENTI E SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE	9
Articolo 10: Gli interventi ed i servizi d'Ambito	9
Articolo 11: Informazione sugli interventi e sui servizi d'Ambito	9
Articolo 12: Modalità di accesso	9
PARTE QUARTA: COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	10
DISPOSIZIONI COMUNI.....	10
Articolo 13: Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi.....	10
Articolo 14: Definizioni.....	10
Articolo 15: Dichiarazione sostitutiva unica.....	11
Articolo 16: Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto.....	11
Articolo 17: Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica	11
Articolo 18: Effetti di una nuova attestazione ISEE.....	12
Articolo 19: Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici.....	12
Articolo 20: Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito	12
Articolo 21: Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino	13
Articolo 22: Lista di attesa.....	13
Articolo 23: ISEE corrente	13
PARTE QUINTA: CONTROLLI SULLE DSU	14
Articolo 24: Oggetto dei controlli dell'Ente	14
Articolo 25: Tipologia e metodologia dei controlli.....	15
Articolo 26: Adempimenti conseguenti all'attività di controllo.....	15
PARTE SESTA: TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI	17
<i>Sostegno al reddito</i>	<i>17</i>
Articolo 27: Interventi di sostegno economico	17
Articolo 28: Il contributo ordinario	17
Articolo 29: Il contributo straordinario	18
Articolo 30: Lista di attesa.....	18
<i>Contributo per affido familiare</i>	<i>18</i>
Articolo 31: Contributi per affidamento familiare	18
<i>Assistenza abitativa</i>	<i>19</i>
Articolo 32: Ambito di intervento	19
Articolo 33: Quote di compartecipazione	19
Articolo 34: Lista di attesa.....	19
<i>Asilo nido.....</i>	<i>19</i>
Articolo 35: Asilo nido	19
<i>Servizio di mensa scolastica.....</i>	<i>20</i>

Articolo 36: Servizio di mensa scolastica	20
<i>Servizio di trasporto scolastico</i>	20
Articolo 37: Il Servizio di trasporto scolastico	20
Articolo 38: Trasporto scolastico delle persone con disabilità	20
<i>Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici</i>	20
Articolo 39: Servizi integrativi scolastici a favore di minori	20
<i>Servizio di Centro ricreativo diurno estivo</i>	20
Articolo 40: Centri Ricreativi Diurni Estivi	20
<i>Gli incontri protetti</i>	21
Articolo 41: Gli incontri protetti.....	21
<i>Servizio di assistenza domiciliare educativa</i>	21
Articolo 42: Servizio di assistenza domiciliare educativa.....	21
Articolo 43: Lista di attesa.....	22
<i>Accoglienza di minori in servizi residenziali</i>	22
Articolo 44: L’inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali.....	22
Articolo 45: Finalità ed obiettivi dell’inserimento.....	22
Articolo 46: Permanenza in comunità.....	23
Articolo 47: Condizioni di inserimento.....	23
Articolo 48: Compartecipazione all’onere della retta.....	23
Articolo 49: Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria	24
Articolo 50: Progetto individuale	24
<i>Servizio di Assistenza Domiciliare</i>	24
Articolo 51: Servizio di Assistenza Domiciliare.....	24
Articolo 52: Compartecipazione degli utenti al costo del servizio.....	25
Articolo 53: Lista di attesa.....	25
<i>Pasti al domicilio</i>	25
Articolo 54: Pasti al domicilio.....	25
Articolo 55: Lista d’attesa.....	25
<i>Servizio di telesoccorso</i>	26
Articolo 56: Servizio di telesoccorso	26
Articolo 57: Quota di contribuzione.....	26
Articolo 58: Lista d’attesa.....	26
<i>Accompagnamento sociale</i>	26
Articolo 59: Accompagnamento sociale	26
Articolo 60: Lista d’attesa.....	27
<i>Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità</i>	27
Articolo 61: Il Centro Socio-Educativo (C.S.E.).....	27
Articolo 62: Lista d’attesa.....	28
Articolo 63: Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)	28
Articolo 64: Lista d’attesa.....	28
<i>Servizio di formazione all’autonomia</i>	29
Articolo 65: Il Servizio di Formazione all’Autonomia	29
Articolo 66: Lista d’attesa.....	29
<i>Servizi residenziali e semi-residenziali per persone con disabilità e persone anziane</i>	29
Articolo 67: Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane	29
Articolo 68: Campo di intervento.....	29
Articolo 69: Caratteristiche dell’intervento	30
Articolo 70: Concessione della integrazione della retta	30
Articolo 71: Misura della integrazione della retta	30
Articolo 72: Lista d’attesa.....	31
Articolo 73: Regolamentazione di altri servizi.....	31

PARTE SETTIMA: DISPOSIZIONI FINALI 32

 Articolo 74: Abrogazioni..... 32

 Articolo 75: Pubblicità 32

 Articolo 76: Entrata in vigore 32

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1: Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale di Desio e dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale.
2. Per servizi sociali s'intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei bisogni del territorio proprio e dell'Ambito Territoriale.

Articolo 2: Finalità del regolamento

1. La finalità del presente regolamento è perseguire, per i cittadini residenti, il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le prestazioni e i servizi disciplinati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la qualità della vita, secondo principi di solidarietà, universalità, imparzialità, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo a esserne parte attiva.
3. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
4. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni di cui al successivo art. 4 con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3: Finalità dei servizi sociali

1. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - a) prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - b) garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - c) sostenere la famiglia e tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva in un ambiente di crescita sereno, al fine di garantire uno sviluppo psico-evolutivo adeguato;

- d) promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - e) assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - f) promuovere l'autonomia ed evitare il cronicizzarsi del bisogno assistenziale.
3. I Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale e lo stesso Ambito Territoriale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.
4. I Comuni dell'Ambito Territoriale hanno facoltà di regolamentare altre tipologie di servizi e/o progetti propri del territorio, nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 4: Destinatari e accesso prioritario ai servizi

1. Accedono alla rete dei servizi erogati dai Comuni dell'Ambito:
- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea residenti nei Comuni dell'Ambito;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno nel territorio dello Stato e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nei Comuni dell'Ambito;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti Servizi del Comune, della Regione o dello Stato di appartenenza. In tal caso i Comuni dell'Ambito attivano gli interventi strettamente necessari a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale, dandone comunicazione agli enti di residenza ai fini dell'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti, riservandosi in ogni caso di promuovere azioni di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti. Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.
2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione, accedono prioritariamente alla rete dei servizi socio-sanitari, nell'ambito delle competenze in capo ai Comuni:
- a) le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;
 - b) promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con i Servizi sanitari e socio-sanitari del territorio, le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da: non autosufficienza dovuta all'età o a malattia; inabilità o disabilità; patologia psichiatrica stabilizzata; patologie terminali e croniche invalidanti; infezione da HIV e patologie correlate; dipendenza; condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età; condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche, nonché condizioni per le quali si rende necessaria la riabilitazione.

PARTE SECONDA: L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

Articolo 5: Accesso alla rete dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, i Comuni dell'Ambito realizzano l'accesso ai servizi attraverso il Servizio Sociale comunale, competente per:
 - a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

Articolo 6: Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza da parte del soggetto interessato, o di suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda, fatto salvo il divieto di richiedere la documentazione, già in possesso dell'Amministrazione. La documentazione deve essere prodotta mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 7: Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il Servizio Sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Possono costituire oggetto della valutazione i seguenti elementi, in funzione della tipologia d'intervento richiesto:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del destinatario dell'intervento, basata sul valore ISEE;
 - f) eventuali altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del Servizio Sociale;
 - g) la disponibilità di risorse da parte della famiglia, anche allargata;
 - h) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - i) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - j) la capacità di assumere decisioni;
 - k) la capacità di aderire al progetto personalizzato di cui al successivo art. 8.La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.
3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento ed è finalizzata a completare la definizione del profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui all'articolo 4.

Articolo 8: Esito del procedimento

1. In caso di accertamento di una situazione di bisogno che richieda la presa in carico, il Servizio Sociale predispone il progetto personalizzato, concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del progetto personalizzato viene adottata una metodologia di lavoro che definisce:
 - a) gli obiettivi del programma;
 - b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'ISEE;
 - h) i tempi e le modalità di verifica per un'eventuale rivalutazione della situazione di bisogno.
3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del progetto personalizzato da parte del Servizio Sociale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.
4. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o le diverse disposizioni dei regolamenti dei singoli Comuni dell'Ambito.

Articolo 9: Cessazione della presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico delle persone e/o del nucleo familiare a seguito di:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
 - b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
 - c) trasferimento della residenza.

PARTE TERZA: INTERVENTI E SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE

Articolo 10: Gli interventi ed i servizi d'Ambito

1. Le prestazioni, gli interventi e i servizi d'Ambito sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale dell'Ambito di Desio e approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e vengono disciplinati ed erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale.
2. Gli interventi e i servizi d'Ambito, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli Comuni, possono essere:
 - a) *integrativi*, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità e/o qualità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - b) *complementari* agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
 - c) *innovativi*, in grado di sperimentare nuovi servizi o nuove modalità organizzative/procedurali.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi d'Ambito vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere applicati a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale.

Articolo 11: Informazione sugli interventi e sui servizi d'Ambito

1. Ogni Comune s'impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'Ambito Territoriale.
2. L'Ufficio di Piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.

Articolo 12: Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i servizi d'Ambito possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a) tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile;
 - b) con richieste "a sportello": le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato, oltre che alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento, anche alla disponibilità di fondi.
2. In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, devono rivolgersi al proprio Comune di residenza, salvo diversa disciplina prevista per particolari servizi.

PARTE QUARTA: COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13: Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti conformemente al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di ISEE e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:
 - a) attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - b) agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito, potendo prevedere forme di rateizzazione.
4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 14: Definizioni

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - a) ISE: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - b) ISEE: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
 - c) patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
 - d) nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - e) dichiarazione sostitutiva unica (DSU): la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
 - f) prestazioni sociali: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia, nonché quelle di cui all'art. 24 del DPR 616/1977;
 - g) prestazioni sociali agevolate: prestazioni sociali limitate o comunque collegate, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche;
 - h) prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:
- a) compartecipazione utenza: costo del servizio a carico dell'utenza da calcolarsi secondo le modalità definite nei successivi specifici articoli;
 - b) ISEE utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
 - c) ISEE iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione;
 - d) ISEE finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
 - e) tariffa minima: valore minimo di compartecipazione al costo del servizio (da corrispondere a partire dall'ISEE iniziale);
 - f) tariffa massima: valore massimo di compartecipazione al costo del servizio (da corrispondere a partire dall'ISEE finale);
 - g) metodo della progressione lineare: sistema di calcolo della compartecipazione utenza basato sulla seguente formula matematica $\text{Tariffa utente} = (\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}) / (\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{Tariffa massima} - \text{tariffa minima}) + \text{tariffa minima}$.
 - h) contratto sociale: strumento per responsabilizzare l'utente, per stimolare le proprie risorse fisiche e psichiche, per favorire la presa di coscienza dei propri doveri e non solo dei diritti, per sostenere lo sviluppo dell'autodeterminazione della persona e per giungere al superamento della fase assistenziale.

Articolo 15: Dichiarazione sostitutiva unica

- 1. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
- 2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove attestazioni ISEE entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse, salvo conguaglio in caso di variazione della quota di compartecipazione.
- 3. La mancata presentazione della nuova attestazione ISEE comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 16: Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

- 1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 17: Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica

- 1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore non presenti l'attestazione ISEE, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
- 2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE e la dichiarazione sostitutiva unica risulti incompleta o carente degli elementi previsti dal D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei Servizi comunali interessati.

Articolo 18: Effetti di una nuova attestazione ISEE

1. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della nuova attestazione ISEE al Comune.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, il Comune può richiedere una nuova attestazione ISEE in caso di variazione del nucleo familiare, ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni per la richiesta dell'ISEE corrente. In tal caso gli effetti della nuova attestazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione da parte delle persone interessate della richiesta del Comune.

Articolo 19: Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, il Servizio Sociale comunale provvede, su istanza degli interessati, ad accertare le seguenti situazioni:
 - a) l'abbandono del coniuge, ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza (art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.C.M. 159/2013);
 - b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio, per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (art. 6, comma 3, lett. b), punto 2) del D.P.C.M. 159/2013);
 - c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore, per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 159/2013).
2. Per i procedimenti di cui al comma 1, il soggetto che chiede al Servizio Sociale comunale l'accertamento dello stato di abbandono o dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici deve produrre idonea documentazione atta a dimostrare compiutamente tale condizione. Il Servizio Sociale, a seguito dell'istruttoria condotta dall'Assistente Sociale, anche con l'ausilio della Polizia Municipale e di altri operatori e Servizi comunali:
 - a) accerta il sussistere delle condizioni di abbandono o di estraneità;
 - b) accerta il non sussistere delle condizioni di abbandono o di estraneità;
 - c) accerta l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di abbandono o di estraneità.
3. Le attestazioni di cui al presente articolo vengono prodotte dall'interessato insieme alla documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Articolo 20: Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito.
2. I valori indicati nell'allegato 1 del presente regolamento possono essere aggiornati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale con le modalità previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Al fine di uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone residenti nei Comuni dell'Ambito, l'Assemblea dei Sindaci definisce annualmente, entro il mese di settembre dell'anno precedente, le quote di compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi e i livelli iniziali e finali dell'ISEE per ogni intervento e servizio, nonché ogni altro valore economico previsto dal presente regolamento.
4. Ove la compartecipazione al costo dei servizi, i livelli iniziali e finali dell'ISEE, nonché ogni altro valore economico, siano stabiliti in modo uniforme per l'Ambito nel presente regolamento, la decisione

dell'Assemblea dei Sindaci di cui al comma 2 è vincolante per i Comuni. In tutti gli altri casi, i Comuni, nella definizione degli atti programmatori, possono recepire la proposta della Assemblea dei Sindaci.

Articolo 21: Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, considerato che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013 - il Comune, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
 - a) la tariffa minima e la tariffa massima poste a carico del cittadino;
 - b) l'ISEE iniziale e l'ISEE finale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20, comma 4;
 - c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare;
 - d) ogni altro valore previsto dal presente regolamento.
3. In casi eccezionali, per situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale, previa motivata relazione dell'Assistente Sociale competente, il Servizio Sociale può disporre un diverso importo della quota a carico dei cittadini ovvero disporre un'integrazione della quota stessa da parte del Comune.
4. La compartecipazione alla spesa, così come definita nel presente regolamento, ha la finalità di garantire, nei limiti delle risorse definite negli strumenti di programmazione economico-finanziaria di ogni Ente, la sostenibilità degli oneri da parte dell'utenza e del Comune e un livello di vita dignitoso all'assistito e ai suoi familiari.

Articolo 22: Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità individuati, per ciascuna tipologia di intervento e di servizio, dalla parte VI del presente regolamento.
2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la priorità nell'ammissione al servizio è data dall'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

Articolo 23: ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Le attestazioni ISEE, rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità per un periodo di due mesi dalla presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni.

PARTE QUINTA: CONTROLLI SULLE DSU

Articolo 24: Oggetto dei controlli dell'Ente

1. In attuazione delle previsioni normative in materia, con particolare riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa, DPR 445/2000 e all'art. 11 del DPCM 159/2013, la presente parte V è diretta a regolamentare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.
2. Ai fini della presentazione della DSU, il cittadino autodichiara i seguenti elementi riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE:
 - a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
 - b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
 - c) l'eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
 - d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
 - e) il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
 - f) le seguenti componenti reddituali:
 - redditi esenti da imposta;
 - redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
 - assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti
 - redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU;
 - il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE;
 - trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS;
 - l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti;
 - g) il valore del canone di locazione annuo;
 - h) le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
 - i) le componenti del patrimonio immobiliare;
 - j) per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
 - k) le donazioni di cespiti;
 - l) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.

Articolo 25: Tipologia e metodologia dei controlli

1. L'attività di controllo è diretta a verificare la fondatezza di quanto dichiarato dal richiedente e deve essere acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.
2. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS.
3. I controlli sulle DSC e DSAN di cui alla presente parte quinta possono essere svolti su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, in forma puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
4. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:
 - a) nel riscontro, anche casuale, di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
 - b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
 - c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
 - d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dal richiedente all'Amministrazione o ad altre pubbliche amministrazioni, quando l'ufficio procedente ne sia a conoscenza.
5. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di almeno il 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia. Il campione verrà estratto secondo criteri selettivi che prevedono il peso doppio all'interno del campione alle attestazioni ISEE pari a zero e quelle con valore prossimo al limite ISEE di accesso alla prestazione sociale agevolata.
6. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
 - a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni;
 - b) la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati;
 - c) la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
7. L'ufficio procedente attiva i controlli facendo riferimento a quanto indicato nell'allegato 2 del presente regolamento.

Articolo 26: Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli, rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, invita i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere

effettuata dal richiedente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà tener conto, tra l'altro:
 - dell'evidenza dell'errore;
 - della sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - della possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
4. Si applica inoltre l'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (decadenza dal beneficio), con il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.
5. Ferma restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate, l'ufficio procedente applica la sanzione da 500,00 a 5.000,00 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. n. 5/2012 convertito con L. n. 35/2012. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo ed un limite massimo si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché delle sue condizioni economiche.
6. Su richiesta dell'interessato, sentito l'Assistente Sociale di riferimento, è possibile concedere la rateizzazione del versamento della sanzione per un periodo massimo di 2 anni e con una quota minima di € 50,00 mensili, fatte salve diverse disposizioni dei regolamenti comunali.
7. Contestualmente all'avvio del procedimento di decadenza o di sospensione dai benefici, l'ufficio ne dà comunicazione agli interessati ai sensi della Legge n. 241/90, affinché gli stessi possano intervenire per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

PARTE SESTA: TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Sostegno al reddito

Articolo 27: Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolari situazioni di grave disagio economico, sociale e/o a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi sono realizzati a seguito della definizione di un progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse di bilancio.
4. Sono previste due tipologie di contributi economici:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari.

Articolo 28: Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato, fermo il permanere della condizione di bisogno.
2. La concessione del contributo ordinario è correlata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.
3. Il valore massimo dell'ISEE per l'accesso all'eventuale beneficio è definito nell'allegato 1 al presente regolamento e potrà essere aggiornato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 20.
4. Per ciascun anno solare l'entità complessiva del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso ai contributi ordinari ed il valore dell'ISEE del nucleo familiare di riferimento.
5. La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale del Comune. Il Servizio Sociale, avvalendosi degli strumenti propri di valutazione, definisce l'entità del contributo e le modalità di erogazione.
6. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero, in caso di indisponibilità dell'interessato, alla sua interruzione ed alla revoca del beneficio.
7. Qualora una specifica istanza di sostegno economico possa essere soddisfatta attraverso l'accesso ad altre forme di erogazione a diverso titolo, ovvero a contributi erogati da altri Enti, il Cittadino sarà invitato ad attivarsi per inoltrare opportuna richiesta in tal senso, con l'aiuto del personale dell'ufficio competente, in caso di necessità.
8. L'erogazione di contributi comunali sarà pertanto subordinata alla preventiva verifica della possibilità di accesso a tali benefici di cui al punto 7 ed alla presentazione della certificazione ISEE per verificare eventuali ulteriori agevolazioni sui servizi.

Articolo 29: Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare.
2. L'entità del contributo è proposta dal Servizio Sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
3. Il valore massimo annuo dell'intervento è definito nell'allegato 1 al presente regolamento ed è aggiornato dall'Assemblea dei Sindaci, ai sensi dell'art. 20.
4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo a tantum.
5. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.
6. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero, in caso di indisponibilità dell'interessato, alla sua interruzione ed alla revoca del beneficio.

Articolo 30: Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento, formulata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) presenza di minori nel nucleo;
 - b) presenza di disabili/anziani nel nucleo;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande.

Contributo per affido familiare

Articolo 31: Contributi per affidamento familiare

1. Il servizio affidi è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.
2. Il Comune riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale, in caso di:
 - a) affidamento consensuale o giudiziale a parenti;
 - b) affidamento consensuale o giudiziale etero familiare;
 - c) affidamento consensuale o giudiziale a parenti o etero familiare per casi di minori disabili.
3. Per le famiglie affidatarie è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile articolato come previsto nell'allegato 1, salvo diversa contribuzione migliorativa da parte del singolo Comune.
4. Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA

Assistenza abitativa

Articolo 32: Ambito di intervento

1. Il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, può valutare l'attivazione delle seguenti forme di assistenza socio-abitativa:
 - a) interventi per l'emergenza abitativa attraverso accoglienza temporanea presso strutture pubbliche e private;
 - b) assistenza alloggiativa attraverso l'assegnazione temporanea di alloggi, pubblici o privati, nella disponibilità del Comune;
 - c) interventi economici a sostegno dell'affitto, finalizzati a contribuire al pagamento del canone di locazione ovvero delle spese per l'attivazione di un nuovo contratto.
2. L'attivazione degli interventi di cui al comma 1 potrà essere vincolata alla realizzazione di percorsi personalizzati di sostegno all'autonomia personale e alle responsabilità familiari.
3. Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa i residenti nel Comune che si trovino in una situazione di bisogno abitativo, accertata dal Servizio Sociale.
4. In caso di erogazione del contributo di cui al comma 1, lettera c), si applica l'art. 29.

Articolo 33: Quote di compartecipazione

1. Il valore della soglia di accesso agli interventi e l'eventuale quota di compartecipazione a carico dell'utente sono determinati, per ogni tipologia di intervento, sulla base di quanto previsto dall'art. 21 del presente regolamento ovvero dalla disciplina dei singoli Enti.

Articolo 34: Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento, formulata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) presenza di minori nel nucleo, in caso di indisponibilità di qualunque soluzione alloggiativa, anche temporanea;
 - b) presenza di disabili/anziani nel nucleo, in caso di indisponibilità di qualunque soluzione alloggiativa, anche temporanea;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Asilo nido

Articolo 35: Asilo nido

1. L'asilo nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto generalmente a bambini da 3 a 36 mesi.
2. La quota di compartecipazione al costo della retta viene determinata per fasce differenziate oppure secondo la formula lineare, in relazione all'ISEE.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 3, non è prevista alcuna fascia di esenzione.

Servizio di mensa scolastica

Articolo 36: Servizio di mensa scolastica

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica sul territorio comunale.
2. La quota di compartecipazione al costo del pasto viene determinata per fasce differenziate oppure secondo la formula lineare, in relazione all'ISEE.
3. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 3, non è prevista alcuna fascia di esenzione.

Servizio di trasporto scolastico

Articolo 37: Il Servizio di trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo, come previsto dalla normativa vigente.
2. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto direttamente a favore degli utenti residenti della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
3. La quota di compartecipazione al costo del trasporto viene determinata per fasce differenziate oppure secondo la formula lineare, in relazione all'ISEE.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 3, non è prevista alcuna fascia di esenzione.

Articolo 38: Trasporto scolastico delle persone con disabilità

1. Il trasporto scolastico delle persone con disabilità è erogato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici

Articolo 39: Servizi integrativi scolastici a favore di minori

1. I Comuni possono organizzare servizi integrativi scolastici, che contemplano le attività progettate a favore di minori, quali il pre-scuola, il post-scuola ed eventuali altre attività educative.
2. La quota di compartecipazione al costo dei servizi scolastici viene determinata per fasce differenziate oppure secondo la formula lineare, in relazione all'ISEE.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 3, non è prevista alcuna fascia di esenzione.

Servizio di Centro ricreativo diurno estivo

Articolo 40: Centri Ricreativi Diurni Estivi

1. I Comuni possono organizzare Centri Ricreativi Diurni Estivi.
2. Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

3. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata per fasce differenziate oppure secondo la formula lineare, in relazione all'ISEE.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 3, non è prevista alcuna fascia di esenzione.

Gli incontri protetti

Articolo 41: Gli incontri protetti

1. Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno "spazio neutro", cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori-genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.
2. Gli incontri protetti possono inoltre essere attivati mediante un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti coinvolti (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socio-educative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).
3. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata utilizzando la formula della progressione lineare in relazione all'ISEE del nucleo familiare del minore ovvero all'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni in caso di genitori non conviventi e secondo i parametri di cui all'art. 14, comma 2, definiti nell'allegato 1 e che potranno essere aggiornati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.
4. La compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di incontri effettuati nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata nella formula predetta.
5. La quota di compartecipazione al costo del servizio è posta a carico del soggetto che ne usufruisce.

Servizio di assistenza domiciliare educativa

Articolo 42: Servizio di assistenza domiciliare educativa

1. L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore.
2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia organizzativa, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio-educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
 - b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
 - c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
 - d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;

- e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.
3. Il servizio si rivolge a minori residenti o come da normativa vigente eventualmente dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.
 4. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata utilizzando la formula della progressione lineare in relazione all'ISEE del nucleo familiare del minore ovvero all'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni in caso di genitori non conviventi e secondo i parametri di cui all'art. 14, comma 2, definiti nell'allegato 1 e che potranno essere aggiornati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.
 5. La compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando le ore fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata nella formula predetta.
 6. La quota di compartecipazione al costo del servizio è posta a carico dei genitori.

Articolo 43: Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento, formulata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) presenza di provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
 - b) nuclei monoparentali;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande.

Accoglienza di minori in servizi residenziali

Articolo 44: L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. Il Comune attua il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell'identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. In condizioni di grave pregiudizio per il minore, quando non vi siano le condizioni per disporre interventi di sostegno e di aiuto domiciliari, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

Articolo 45: Finalità ed obiettivi dell'inserimento

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto temporaneo di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
2. Gli obiettivi dell'inserimento nella struttura di accoglienza sono:
 - a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita;
 - b) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia stessa;
 - c) favorire ed accompagnare il minore, laddove non fosse possibile il rientro in famiglia, nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva, ovvero verso l'autonomia personale. In questi percorsi dovrà essere assicurato al minore un supporto finalizzato alla

rielaborazione della propria esperienza familiare.

Articolo 46: Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.
2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, previo prosieguo amministrativo, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro tempi definiti e alla disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Articolo 47: Condizioni di inserimento

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è necessaria una delle seguenti condizioni:
 - a) disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile;
 - c) acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, con successiva segnalazione all'autorità giudiziaria competente.
2. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato.

Articolo 48: Compartecipazione all'onere della retta

1. Per l'inserimento dei minori in strutture residenziali è prevista la compartecipazione dei genitori in quanto con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo degli stessi al mantenimento del figlio, ai sensi dell'art. 147 del Codice Civile ("Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli"). Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile ("Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi"). Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) l'art. 337 ter c.c., prevede che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.
2. Sia nei casi di inserimento disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE.
3. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata utilizzando la formula della progressione lineare in relazione all'ISEE del nucleo familiare del minore ovvero all'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni in caso di genitori non conviventi e secondo i parametri di cui all'art. 14, comma 2, definiti nell'allegato 1 e che potranno essere aggiornati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.
4. La compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di giorni nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata nella formula predetta.
5. La quota di compartecipazione al costo del servizio è posta a carico dei genitori.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo 49: Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:
 - a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Servizi di Assistenza Domiciliare diretta (SAD) e indiretta (quali i contributi per la vita indipendente), i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, i pasti a domicilio ecc.;
 - b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, Comunità Alloggio Disabili (CAH), Residenze Sanitarie Disabili (RSD), Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), ecc. e semiresidenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi (CSE) per persone con disabilità, i Centri Diurni Disabili (CDD) ecc.), incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c) interventi comunque atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi, tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA) e altri interventi e servizi aventi le medesime finalità.
2. Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.

Articolo 50: Progetto individuale

1. Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.
2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS Brianza) e gli altri servizi territoriali, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità.
3. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessivamente disponibili, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Servizio di Assistenza Domiciliare

Articolo 51: Servizio di Assistenza Domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della

famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitario-assistenziali.

2. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.
3. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

Articolo 52: Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata utilizzando la formula della progressione lineare in relazione all'ISEE SOCIO SANITARIO e secondo i parametri di cui all'art. 14, comma 2 definiti nell'allegato 1 e che potranno essere aggiornati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.
2. La compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore fruito e numero operatori impiegati nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata nella formula predetta.

Articolo 53: Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla impossibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari residenti nel Comune;
 - b) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.;
 - c) situazione economica (ISEE) del richiedente;
 - d) ordine cronologico di presentazione della richiesta del servizio.

Pasti al domicilio

Articolo 54: Pasti al domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a sostenere l'autonomia di vita del cittadino nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno e ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata utilizzando la formula della progressione lineare in relazione all'ISEE SOCIO SANITARIO e secondo i parametri di cui all'art. 14, comma 2, definiti nell'allegato 1 e che potranno essere aggiornati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.
3. La compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero dei pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata nella formula predetta.

Articolo 55: Lista d'attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata secondo

il seguente ordine di priorità:

- a) situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla impossibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari residenti nel Comune;
- b) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.;
- c) situazione economica (ISEE) del richiedente;
- d) ordine cronologico di presentazione della richiesta del servizio.

Servizio di telesoccorso

Articolo 56: Servizio di telesoccorso

1. Il servizio di telesoccorso è rivolto a:
 - a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
 - b) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
 - c) adulti disabili o affetti da particolari patologie, anche temporanee.
2. Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di:
 - a) tutelare la salute degli utenti;
 - b) essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
 - c) permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

Articolo 57: Quota di contribuzione

1. Le quote di compartecipazione degli utenti sono definite nell'allegato 1.

Articolo 58: Lista d'attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla impossibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari residenti nel Comune;
 - b) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.;
 - c) situazione economica (ISEE) del richiedente;
 - d) ordine cronologico di presentazione della richiesta del servizio.

Accompagnamento sociale

Articolo 59: Accompagnamento sociale

1. È da intendersi accompagnamento sociale il servizio volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il servizio di accompagnamento sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la

propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, l'accompagnamento sociale è da intendersi un servizio di natura socio-assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità prive di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.

3. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.
4. L'accompagnamento sociale è un servizio utile a facilitare:
 - a) l'accesso alle strutture sanitarie;
 - b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio;
 - c) l'accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 38 e ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata utilizzando la formula della progressione lineare in relazione all'ISEE ordinario e secondo i parametri di cui all'art. 14, comma 2, definiti nell'allegato 1, che potranno essere aggiornati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.
6. La compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero dei viaggi fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata nella formula predetta.

Articolo 60: Lista d'attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla impossibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari residenti nel Comune;
 - b) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.;
 - c) situazione economica (ISEE) del richiedente;
 - d) ordine cronologico di presentazione della richiesta del servizio.

Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità

Articolo 61: Il Centro Socio-Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, compromissioni medio-lievi dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.
2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 38 e ferma restando la determinazione del nucleo familiare di

riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata utilizzando la formula della progressione lineare in relazione all'ISEE socio sanitario e secondo i parametri di cui all'art. 14, comma 2, definiti nell'allegato 1, che potranno essere aggiornati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

4. La compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero dei giorni del mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata con la formula predetta. In caso di frequenza part-time la tariffa personalizzata verrà abbattuta del 40%.

Articolo 62: Lista d'attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla impossibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari residenti nel Comune;
 - b) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti;
 - c) situazione economica (ISEE) del richiedente;
 - d) ordine cronologico di presentazione della richiesta del servizio.

Articolo 63: Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:
 - a) migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
 - b) mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
 - c) sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
 - d) incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
 - e) favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.
3. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata per fasce differenziate oppure secondo la formula lineare, in relazione all'ISEE.

Articolo 64: Lista d'attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla impossibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari residenti nel Comune;

- b) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti;
- c) situazione economica (ISEE) del richiedente;
- d) ordine cronologico di presentazione della richiesta del servizio.

Servizio di formazione all'autonomia

Articolo 65: Il Servizio di Formazione all'Autonomia

1. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero", le cui finalità sono quelle di favorire l'inclusione sociale della persona disabile potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Il servizio contribuisce all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 38 e ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata utilizzando la formula della progressione lineare in relazione all'ISEE socio sanitario e secondo i parametri di cui all'art. 14, comma 2, definiti nell'allegato 1, che potranno essere aggiornati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.
3. La compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero dei giorni del mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata con la formula predetta. In caso di frequenza part-time la tariffa personalizzata verrà abbattuta del 40%.

Articolo 66: Lista d'attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) età del richiedente, con precedenza ai più giovani;
 - b) situazione economica (ISEE) del richiedente;
 - c) ordine cronologico di presentazione della richiesta del servizio.

Servizi residenziali e semi-residenziali

per persone con disabilità e persone anziane

Articolo 67: Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Articolo 68: Campo di intervento

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

2. Il Servizio Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, centri diurni e assegni di cura.

Articolo 69: Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
 - a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
 - b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 70: Concessione della integrazione della retta

1. L'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:
 - a) sono nella necessità di un inserimento residenziale, certificata dal medico competente, da un servizio specialistico pubblico;
 - b) non risultano in grado di provvedere alla copertura totale o parziale della retta di ricovero.
2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente ovvero direttamente alla struttura residenziale.
3. La scelta della struttura residenziale è concordata con il Comune di residenza, privilegiando le strutture convenzionate e che presentano il costo più vantaggioso per l'ente fatta salva l'appropriatezza dell'intervento. Nel caso in cui l'utenza o chi la rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile a ciò, il limite massimo dell'integrazione comunale non supererà comunque il valore della quota sociale della struttura proposta dall'Ente.
4. Il valore massimo dell'ISEE per l'accesso all'erogazione dell'integrazione comunale, nei limiti di cui al presente articolo, è limitata a coloro che presentano un ISEE socio sanitario residenze, calcolato come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, come specificato nell'allegato 1.

Articolo 71: Misura della integrazione della retta

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota da essa sostenibile definita nel progetto personalizzato.

Per la natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata in struttura, ed in considerazione della natura e delle finalità dei trattamenti assistenziali ed indennitari derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, tali emolumenti, ove percepiti, concorrono in via prioritaria al pagamento della quota sociale, al netto di una quota per spese personali, quantificata all'interno del progetto individuale.
2. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in

applicazione del precedente co. 1, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

3. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

Articolo 72: Lista d'attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla impossibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari residenti nel Comune;
 - b) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.;
 - c) situazione economica (ISEE) del richiedente,
 - d) ordine cronologico.

ALTRI SERVIZI/INTERVENTI

Articolo 73: Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri fissati per i servizi di analoga tipologia, individuati nel presente regolamento.

PARTE SETTIMA: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74: Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 75: Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 76: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione della delibera di approvazione, fatti salvi gli articoli la cui applicazione è subordinata alla definizione delle tariffe e degli altri valori da parte degli organi competenti, che entrano in vigore a far data dall'approvazione dei relativi atti.

AMBITO TERRITORIALE DI DESIO



Comune
di Bovisio
Masciago



Comune
di Cesano
Maderno



Comune
di Desio



Comune
di Limbiate



Comune
di Muggiò



Comune
di Nova
Milanese



Comune
di Varedo

Allegato 1

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

1. Contributo ordinario

Il valore massimo dell'ISEE per l'accesso al contributo ordinario, di cui all'art. 28 del Regolamento, è pari ad € 6.000,00.

2. Contributo straordinario

Il valore annuo del contributo straordinario, di cui all'art. 29 del Regolamento, non potrà superare l'importo di € 3.000,00.

3. Contributi per affidamento familiare

Per le famiglie affidatarie, di cui all'art. 31 del Regolamento, è previsto un contributo economico mensile così differenziato:

a) per affidamento consensuale e giudiziale a parenti entro il quarto grado:

- a tempo pieno € 365,00;
- a tempo parziale € 183,00;

b) per affidamento consensuale e giudiziale etero familiare:

- a tempo pieno € 465,00;
- a tempo parziale € 233,00;

c) per affidamento consensuale o giudiziale a parenti o etero familiare per casi di minori disabili:

- a tempo pieno € 650,00;
- a tempo parziale € 325,00.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

4. Incontri protetti

Parametri per il calcolo della compartecipazione per il servizio “Incontri Protetti”, di cui all’art. 41 del Regolamento.

ISEE INIZIALE	€ 25.000,00
ISEE FINALE	€ 45.000,00

5. Servizio di assistenza domiciliare educativa

Parametri per il calcolo della compartecipazione per il “Servizio di assistenza domiciliare educativa”, di cui all’art. 42 del Regolamento.

ISEE INIZIALE	€ 25.000,00
ISEE FINALE	€ 45.000,00

6. Accoglienza di minori in servizi residenziali - compartecipazione all’onere della retta

Parametri per il calcolo della compartecipazione per il servizio di “Accoglienza di minori in servizi residenziali”, di cui all’art. 48 del Regolamento.

ISEE INIZIALE	€ 25.000,00
ISEE FINALE	€ 45.000,00

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

7. Servizio di Assistenza domiciliare - compartecipazione degli utenti al costo del servizio

Parametri per il calcolo della tariffa per il “Servizio di Assistenza domiciliare”, di cui all’art. 52 del Regolamento.

ISEE INIZIALE	€ 1.000,00
ISEE FINALE	€ 20.000,00

8. Pasti al domicilio

Parametri per il calcolo della tariffa per il servizio “Pasti al domicilio”, di cui all’art. 54 del Regolamento.

ISEE INIZIALE	€ 1.000,00
ISEE FINALE	€ 15.000,00

9. Servizio di Telesoccorso

Le quote di compartecipazione degli utenti al costo del servizio di “Telesoccorso”, di cui all’ art. 57 del Regolamento, sono le seguenti:

Fascia	Valore ISEE	A carico dell’utente
1	Fino a € 9.000,00	Gratuita
2	Da € 9.000,01 a € 12.000,00	50%
3	Da € 12.000,01 a € 15.000,00	75%
4	Da € 15.000,01	100%

10. Accompagnamento sociale

Parametri per il calcolo della tariffa per il servizio “Accompagnamento sociale”, di cui all’art. 59 del Regolamento.

ISEE INIZIALE	€ 1.000,00
ISEE FINALE	€ 15.000,00

11. Centro Socio-Educativo (C.S.E.)

Parametri per il calcolo della tariffa per il servizio “Centro Socio-Educativo (C.S.E.)”, di cui all’art. 61 del Regolamento.

ISEE INIZIALE	€ 1.000,00
ISEE FINALE	€ 28.000,00

12. Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

Parametri per il calcolo della tariffa per il servizio “Centro Diurno Disabili (C.D.D.)”, di cui all’art. 63 del Regolamento.

ISEE INIZIALE	€ 1.000,00
ISEE FINALE	€ 28.000,00

13. Servizio di Formazione all’Autonomia

Parametri per il calcolo della tariffa per il “Servizio di Formazione all’Autonomia”, di cui all’art. 65 del Regolamento.

ISEE INIZIALE	€ 1.000,00
ISEE FINALE	€ 28.000,00

14. Concessione della integrazione della retta

Il valore massimo dell’ISEE per l’accesso all’erogazione dell’integrazione comunale, di cui all’art. 71 del Regolamento, è il seguente:

- ✓ € 18.000,00 per gli inserimenti in Residenze Socio Sanitarie per Anziani;
- ✓ € 15.000,00 per gli inserimenti in Strutture Socio Sanitarie per Disabili.

AMBITO TERRITORIALE DI DESIO



Comune
di Bovisio
Masciago



Comune
di Cesano
Maderno



Comune
di Desio



Comune
di Limbiate



Comune
di Muggiò



Comune
di Nova
Milanese



Comune
di Varedo

Allegato 2

Linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli

Elementi auto dichiarati nella DSU (per ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE)	Modalità di esecuzione (salva in ogni caso l'attivazione di qualsiasi ulteriore modalità di esecuzione dei controlli anche derivante dal miglioramento delle procedure amministrative ed informatiche)
Composizione del nucleo familiare e informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
Indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché informazioni ad essi riferite.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
Eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo.	Integrazione documentale a cura del dichiarante per l'individuazione dell'ente certificante.
Identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo delle residenze e riscontro attraverso la consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
Reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".

Redditi esenti da imposta.	Richiesta di riscontro via PEC all'INPS, INAIL, e agli altri Enti ritenuti utili in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
Redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
Proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA.	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
Assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti.	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio in originale. Nel caso di figli senza presenza di matrimonio l'esistenza di questa componente reddituale viene verificata in contraddittorio con l'altro genitore.
Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.
Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE.	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS.	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.

Importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti.	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio in originale.
Valore del canone di locazione annuo.	Richiesta di esibizione del contratto di locazione in originale.
Spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle spese.
Componenti del patrimonio immobiliare.	⇒ Richiesta di riscontro all'Agenzia delle Entrate; ⇒ esibizione documentale in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione; ⇒ esibizione del bilancio per i soggetti che risultano titolari di attività di impresa anche in forma societaria.
Per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle detrazioni.
Donazioni di cespiti.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.
Autoveicoli, ovvero motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi e imbarcazioni da diporto.	Consultazione dei collegamenti telematici ACI e PRA.

Per qualsiasi riscontro delle informazioni acquisite anche sotto forma di DSAN del soggetto oggetto del controllo l'ufficio procedente può avvalersi del nucleo investigativo del Corpo di Polizia Municipale.